

Bonus “Tessile e Moda”. In attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea stabiliti i termini di presentazione della comunicazione

Con [provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293378/2021](#), stabiliti i termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori di cui all’[articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.](#)

Nel dettaglio, stabilito che la predetta comunicazione va inviata:

- **dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021**, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
- **dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022**, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Tuttavia, la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione

della misura da parte della Commissione Europea. In particolare, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile, previsto dal punto 4.2 del [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 ottobre 2021](#), sarà pubblicato solo a seguito della citata autorizzazione da parte della Commissione Europea.

[**Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293378/2021**](#), recante: *«Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»*, pubblicato il 28.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Per saperne di più:

[**L'Agenzia delle entrate approva le disposizioni di dettaglio per beneficiare delle agevolazioni**](#)

[**Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 ottobre 2021, prot. n. 262282/2021:**](#) *«Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile,*

della moda e degli accessori, di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa e delle ulteriori disposizioni per l'attuazione del medesimo articolo 48-bis».

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 luglio 2021: *«Criteri per l'individuazione dei settori economici ammissibili al credito d'imposta»*